

Bruxelles, 28 agosto 2019
(OR. en)

11775/19

PECHE 359
DELACTION 167

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 6197 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2019 che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (<i>Venus spp.</i>) in alcune acque territoriali italiane

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 6197 final.

All: C(2019) 6197 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.8.2019
C(2019) 6197 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2019

che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP) è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE. Tale politica, intesa a garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili, risponde a un interesse pubblico per porre fine alla pratica che consiste nel riversare in mare il pesce.

La PCP prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, compresi meccanismi di flessibilità da attuare mediante piani pluriannuali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti "piani in materia di rigetti" conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013¹. Detti piani in materia di rigetti sono contemplati quale misura temporanea avente una durata massima triennale, rinnovabile per un ulteriore periodo di tre anni. I piani sono elaborati sulla base di raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo.

Nel Mediterraneo l'obbligo di sbarco si applica alle catture di specie soggette a taglie minime, definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006². Nel caso della pesca demersale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può contenere i seguenti elementi:

- disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco;
- indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco qualora siano soddisfatti determinati criteri connessi all'alto tasso di sopravvivenza;
- disposizioni per le esenzioni *de minimis* specificate all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- disposizioni sulla documentazione delle catture;
- fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

L'articolo 15 *bis* del regolamento (CE) n. 1967/2006 e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241³ consentono di derogare alle taglie minime di riferimento per la conservazione nel contesto dei piani in materia di rigetti.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione⁴ istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) nelle acque territoriali italiane, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il 13 marzo 2019 l'Italia ha trasmesso una relazione in merito all'attuazione di detto piano in materia di rigetti, che è stata oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Pur reputando adeguato il monitoraggio, lo CSTEP⁵ ha suggerito alcuni miglioramenti. Su tali basi la Commissione ha chiesto all'Italia di rispondere alle critiche mosse dallo CSTEP.

Il 29 maggio 2019, sulla base degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 15 *bis* del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'Italia ha presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune di piano triennale in materia di rigetti per le attività di pesca di vongole (*Venus* spp.) con draghe idrauliche praticate nelle acque territoriali italiane, corredato di tutte le informazioni richieste dallo CSTEP ai fini della valutazione dell'impatto del piano sullo stato dello stock. Una versione riveduta della raccomandazione è stata trasmessa alla Commissione il 16 luglio 2019.

Il 18 giugno 2019, inoltre, l'Italia ha presentato un nuovo piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'Italia chiede di prorogare l'attuale piano in materia di rigetti per un periodo limitato di tre anni al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, che rivestono una grande importanza socioeconomica nell'Adriatico e non influiscono negativamente sulla biomassa dello stock. Sarà l'ultimo piano in materia di rigetti a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

La nuova raccomandazione comune dell'Italia contiene i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di pesca interessate dal piano in materia di rigetti;
- una relazione sulle attività di attuazione dell'attuale piano in materia di rigetti per il 2017 e il 2018;
- un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza e la proroga della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- una serie di misure tecniche specifiche;
- una serie di misure specifiche per il monitoraggio e il controllo.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato (Italia), che ha un interesse di gestione diretto nella pesca di vongole (*Venus* spp.) nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. La raccomandazione comune presentata dall'Italia tiene conto dei pareri del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC) espressi in una relazione datata 11 marzo 2019.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48).

⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2485362/STECF+PLEN+19-01.pdf/db97e63d-35d7-40bd-9ae4-496dbafa54a9>

Gli elementi principali della raccomandazione comune concernenti l'applicazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca che hanno come oggetto le vongole (*Venus* spp.) sono stati valutati dal gruppo di lavoro di esperti dello CSTEP, riunitosi il 17-21 giugno, e le conclusioni sono state esposte in una relazione resa pubblica dopo la riunione plenaria dello CSTEP dell'1-5 luglio 2019⁶.

Per quanto riguarda l'attuazione del piano in materia di rigetti e del piano di gestione italiano per draghe idrauliche del 2016⁷, l'Italia ha adottato diverse misure: riduzione dello sforzo di pesca e dei limiti giornalieri, arresti temporanei delle attività di pesca della durata di due mesi, vagliatura a bordo e seconda vagliatura a terra, raccolta di dati scientifici, interventi tecnici, misure di controllo e di mercato. Il loro effetto combinato, unitamente a un monitoraggio approfondito dello stock, ha portato a una valutazione positiva dello stato di quest'ultimo e alla conclusione che il piano in materia di rigetti non ha avuto un impatto negativo sullo stato della risorsa.

L'adozione del piano in materia di rigetti 2016 per le vongole (*Venus* spp.) ha apportato benefici anche sul piano economico e ambientale: la riduzione delle ore giornaliere di pesca si è tradotta in un risparmio sui costi per il carburante, consentendo al contempo di gestire meglio la rotazione delle zone di pesca.

Con riferimento all'alto tasso di sopravvivenza, nella nuova raccomandazione l'Italia fornisce studi condotti sulle vongole (*Venus* spp.) catturate con draghe idrauliche e rigettate dopo la vagliatura a bordo, che dimostrano che i molluschi sono sopravvissuti e sono stati in grado di portare attivamente a termine il riaffossamento. Dagli studi è emerso anche che i danni subiti dalle conchiglie nel corso del dragaggio idraulico ad alta pressione sono limitati. Inoltre, il ministero italiano delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) ha finanziato studi attualmente in corso (fine dei progetti: dicembre 2019) sul tasso di sopravvivenza delle vongole dopo il rilascio, sia in cattività sia in contesti commerciali. Il MiPAAFT ha finanziato anche dei progetti, anch'essi ancora in fieri, tesi a incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura: a livello della gabbia, dove avviene la prima vagliatura del prodotto, e a livello del vibrovaglio, che effettua la parte più consistente della selezione.

Secondo le conclusioni dello CSTEP, il tasso di sopravvivenza dei rigetti delle vongole (*Venus* spp.) oggetto di queste attività di pesca dovrebbe essere considerevole. Alla luce di tale valutazione si propone di concedere un'esenzione triennale legata al tasso di sopravvivenza.

Per quanto concerne la modifica della taglia minima di riferimento per la conservazione, lo CSTEP ha osservato che quella applicata alle vongole (*Venus* spp.), seppur ridotta da 25 mm a 22 mm, è comunque superiore alla taglia di prima maturità e consente quindi la riproduzione dello stock. Ha inoltre rilevato l'assenza di elementi che evidenzino ripercussioni negative sullo stock causate dalla riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione con l'entrata in vigore del precedente piano in materia di rigetti. Lo CSTEP ritiene pertanto ragionevole la richiesta di proroga della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione. È tuttavia del parere che non sia possibile valutare appieno l'impatto passato e il previsto impatto futuro della proposta di modifica della taglia minima sui tassi di sfruttamento e sulla biomassa dello stock. Il regolamento (UE) 2019/1241 – che, nell'allegato IX, stabilisce misure tecniche regionali per il Mar Mediterraneo – è entrato in vigore solo il 14 agosto 2019 e non prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda la procedura di adozione degli atti delegati che modificano le suddette misure tecniche regionali. Essendo

⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902>

⁷ GU Serie Generale n. 187 del 13.8.2015 - Suppl. Ordinario n. 48.

stata presentata dall'Italia e valutata dallo CSTEP prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, la raccomandazione comune vi non fa riferimento. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali ora esposte e sulla base delle informazioni a sua disposizione in questa fase, nella raccomandazione comune e nella valutazione dello CSTEP la Commissione non ravvisa alcun elemento che indichi l'incompatibilità tra la riduzione proposta della taglia minima di riferimento per la conservazione e il rispetto dei requisiti per le misure tecniche di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

Muovendo da tali considerazioni, si propone di concedere la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione per un periodo di un anno, in modo da consentire allo Stato membro di condurre ulteriori studi e di ottenere dati supplementari circa l'impatto della misura in questione.

Le misure adottate dall'Italia nell'ambito dell'attuazione del piano in materia di rigetti attualmente in vigore e del piano di gestione nazionale per le draghe idrauliche menzionato in precedenza continueranno ad applicarsi. Ulteriori interventi sono definiti nella nuova raccomandazione comune e nel piano 2019 per le draghe idrauliche. Continueranno ad essere designate aree di ripopolamento ai fini della ricollocazione degli esemplari catturati sottotaglia. In queste aree, la cui rotazione sarà garantita, sarà vietata la pesca dei molluschi. Durante le operazioni di pesca, gli esemplari catturati saranno oggetto di una prima selezione della taglia in mare e di una seconda selezione della taglia al momento dello sbarco in un punto designato.

Con riguardo alla raccolta di dati scientifici, conformemente alla nuova raccomandazione l'Italia mantiene un sistema di ricerca scientifica permanente relativo alle aree di ripopolamento e alla capacità di sopravvivenza e crescita degli esemplari ricollocati. Le valutazioni scientifiche avranno luogo regolarmente e almeno tre mesi dopo il ripopolamento degli esemplari catturati sottotaglia. Nel quadro del piano 2019 per le draghe idrauliche, l'attuale sistema di monitoraggio – in vigore dal 2017 – sarà prorogato per i prossimi tre anni.

Il piano 2019 per le draghe idrauliche mantiene le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio della pesca di vongole (*Venus* spp.), a norma delle quali tutte le navi autorizzate alla pesca di tali molluschi devono essere dotate di un sistema di controllo della posizione della nave, tutti gli sbarchi devono avvenire presso punti di sbarco designati per consentire le ispezioni e i punti di sbarco devono essere attrezzati per effettuare la seconda selezione della taglia degli esemplari catturati. L'Italia continuerà anche ad aggiornare un elenco delle navi al fine di garantire un controllo adeguato sull'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il piano 2019 per le draghe idrauliche prevede anche misure aggiuntive, tra cui figurano l'autorizzazione alla pesca solo nelle acque del compartimento di iscrizione della nave, il divieto di pesca per almeno due mesi (tra aprile e ottobre), l'obbligo di registrare nel giornale di bordo le zone di pesca e le catture, il monitoraggio continuo delle zone di pesca a livello di compartimento e il monitoraggio annuale nazionale mediante protocolli normalizzati.

Il piano 2019 per le draghe mantiene inoltre il sistema di certificazione a cura del consorzio di organizzazioni di produttori per gli esemplari sbarcati che rispettano la taglia minima di riferimento.

Migliorare ulteriormente la selettività delle draghe idrauliche, al fine di ridurre al minimo le catture di vongole (*Venus* spp.) di taglia inferiore a 25 mm, è molto difficile: sarebbe necessario riprogettare e modificare la griglia di selezione dell'attrezzo, aumentando la distanza che intercorre tra i tondini metallici. Simili modifiche non sarebbero economicamente sostenibili per le imprese di pesca e causerebbero la perdita di una parte consistente delle vongole al di sopra della taglia minima di riferimento per la conservazione.

Infine, le autorità italiane valuteranno con cadenza annuale lo stato delle attività di pesca aventi come oggetto le vongole (*Venus spp.*), l'efficacia delle misure tecniche pertinenti e lo stato di attuazione del programma nazionale di ispezione.

Lo CSTEP è giunto alla conclusione che il programma di monitoraggio previsto dovrebbe fornire dati e informazioni attendibili per consentire la valutazione degli effetti del piano in materia di rigetti.

Sulla base della valutazione dello CSTEP e della Commissione, quest'ultima ritiene che il piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus spp.*) sia in linea con gli obiettivi di sfruttamento sostenibile dello stock in questione nelle acque territoriali italiane.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 15 *bis* del regolamento (CE) n. 1967/2006 e articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento delegato della Commissione. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Lo Stato membro che ha un interesse di gestione diretto ha presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.8.2019

che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) in alcune acque territoriali italiane

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94², in particolare l'articolo 15 *bis*,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di specie soggette a taglie minime.
- (2) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. I piani in materia di rigetti possono contenere le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi compresa la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.
- (4) L'articolo 15 *bis* del regolamento (CE) n. 1967/2006 e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio³ conferiscono

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

³ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE)

alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione atta a garantire la protezione del novellame. A norma di tali articoli le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie specificate nell'allegato III del suddetto regolamento e, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1241, alle taglie specificate nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.

- (5) Il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione istituisce, sulla base di una raccomandazione presentata dall'Italia, un piano in materia di rigetti per le vongole (*Venus* spp.) nelle acque territoriali italiane dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019⁴.
- (6) L'Italia, in quanto unico Stato membro avente un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca di vongole (*Venus* spp.) nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), ha presentato alla Commissione, in applicazione della procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC), una nuova raccomandazione comune di piano in materia di rigetti per lo stock della vongola (*Venus* spp.).
- (7) La nuova raccomandazione comune presentata dall'Italia è stata esaminata nella sessione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) tenutasi dall'1 al 5 luglio 2019⁵.
- (8) La nuova raccomandazione comune suggerisce l'applicazione un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza delle vongole (*Venus* spp.) nell'ambito della pesca con draghe idrauliche praticata nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. Lo Stato membro ha fornito prove scientifiche intese a dimostrare l'alto tasso di sopravvivenza dei rigetti di vongole (*Venus* spp.) nell'ambito di tali attività di pesca e ha trasmesso un programma di monitoraggio scientifico. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale è giunto alla conclusione che il tasso di sopravvivenza dei rigetti dovrebbe essere considerevole. Lo CSTEP ha inoltre concluso che il programma di monitoraggio scientifico proposto dovrebbe fornire dati e informazioni attendibili per consentire la valutazione degli effetti del piano in materia di rigetti. Alla luce di tali conclusioni, è opportuno includere detta esenzione nel presente regolamento per un periodo di tre anni.
- (9) La nuova raccomandazione comune suggerisce inoltre di prorogare l'applicazione della taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/2376, in deroga all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. Lo CSTEP ha osservato che, seppur ridotta, la taglia minima di riferimento per la conservazione è comunque superiore alla taglia di prima maturità e non esistono elementi che evidenzino ripercussioni negative sullo stock causate dalla sua riduzione. Lo CSTEP ritiene pertanto ragionevole la richiesta di proroga della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione. È tuttavia del parere che non sia possibile valutare appieno l'impatto

n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48).

⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902>

passato e il previsto impatto futuro della riduzione della taglia minima sui tassi di sfruttamento e sulla biomassa dello stock. Occorrerebbero pertanto ulteriori studi e dati in materia. Il regolamento (UE) 2019/1241 – che, nell'allegato IX, stabilisce misure tecniche regionali per il Mar Mediterraneo – è entrato in vigore solo il 14 agosto 2019 e non prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda la procedura di adozione degli atti delegati che modificano le suddette misure tecniche regionali. Essendo stata presentata dall'Italia e valutata dallo CSTEP prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, la raccomandazione comune vi non fa riferimento. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali ora esposte e sulla base delle informazioni a sua disposizione in questa fase, nella raccomandazione comune e nella valutazione dello CSTEP la Commissione non ravvisa alcun elemento che indichi l'incompatibilità tra la riduzione proposta della taglia minima di riferimento per la conservazione e il rispetto dei requisiti per le misure tecniche di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Muovendo da tali considerazioni, è opportuno concedere la deroga richiesta soltanto per un anno.

- (10) Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono in linea con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) Al fine di garantire un adeguato controllo sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno che lo Stato membro stili un elenco delle navi interessate dal presente regolamento.
- (12) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che questo entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (13) È opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2020 per un periodo di tre anni. È opportuno limitare a un anno l'applicazione della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.), pari a 22 mm,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento specifica le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda la pesca di vongole (*Venus* spp.) praticata in alcune acque territoriali italiane.
- 2. Il presente regolamento si applica alle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁶ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza delle vongole (*Venus* spp.)

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM, alle catture con draghe idrauliche di vongole (*Venus* spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
2. In caso di rigetto in mare, le vongole (*Venus* spp.) catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 3

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1. In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus* spp.) nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM è pari a 22 mm di lunghezza totale.
2. La misurazione della taglia delle vongole (*Venus* spp.) è effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 4

Elenco delle navi

Entro il 31 dicembre 2019 le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutte le navi autorizzate alla pesca di vongole (*Venus* spp.) con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. Le autorità dello Stato membro mantengono costantemente aggiornato tale elenco.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 28.8.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER